



COMUNE DI ROMALLO
PROVINCIA DI TRENTO
Via A. Bertolini 11
Cod. fiscale 83005530221
Tel/Fax 0463/432137
Email: c.romallo@comuni.infotn.it

8/13

ROMALLO, 02.04.2013

PROT. 913/13

ORDINANZA

Chiusura temporanea al traffico di Via Colomel, p.f. 1833 di fronte all'edificio dei Sigg.ri Pancheri Stefano ed Oliva (Maria)- dall'incrocio con la strada Lac e fino alla laterale verso la Via D.Chiesa.

IL SINDACO

Vista le precedenti Ordinanze:

Visti i lavori in essere sull'edificio p.ed. 203 - concessione edilizia n. 686 del 20.03.2012;

Considerato che per l'effettuazione di tali lavori si rende necessari chiudere al transito un tratto della Via Colomel e precisamente il tratto antistante la p.ed. 203 stessa.

Al fine di consentire la regolare esecuzione dei lavori previsti, scongiurando nel contempo ogni pericolo diretto ed indiretto a pedoni e veicoli transitanti nei paraggi;

Visto l'art. 7 del nuovo Codice della Strada - D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 delle norme sulla circolazione stradale, così come modificato dal D.Lgs. 360/1993;

Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.REG n. 3/I del 01.02.2005;

ORDINA

La chiusura a tutto il traffico veicolare e pedonale Via Colomel - p.f. 1833 di fronte all'abitazione di Pancheri Stefano e Pancheri Oliva - p.ed. 203 in Romallo.

La presente Ordinanza avrà effetto a partire dalle ore 08,30 di MERCOLEDI' 03.04.2013 e fino ad ultimazione dei lavori.

I proprietari finitimi potranno servirsi degli accessi alle proprie abitazioni ed ai propri fondi agricoli dalle Vie D.Chiesa e Strada Lac, ovvero direttamente dalla Via Colomel (laterale Via D.Chiesa).

Sarà cura del Concessionario posizionare l'apposita segnaletica stradale in loco ed a debita distanza dal luogo dei lavori (Incrocio Via D.Chiesa provenienza da Revò ed incrocio Via Roma provenienza da Romallo), in modo da evitare che i veicoli impegnino inutilmente la Via Colomel giungendo nei pressi del tratto di chiusura senza poi potere effettuare le manovre di sgombero.

Ai contravventori saranno irrogate le sanzioni previste dalla normativa vigente, come specificatamente previste dall'art. 7 del D.Lgs 285/1992 e ss.mm.

Il presente provvedimento viene inviato anche alla locale Stazione Carabinieri ed alla Polizia Locale Alta Val di Non.

E' fatto obbligo a chiunque di osservare la presente ordinanza ed agli Agenti di P.S. di farla rispettare.

Avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:

- ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento, entro il termine di 60 giorni, ai sensi dell'art. 2, lett. B), della L. 06.12.1971 n. 1034;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.



IL SINDACO
Ing. Silvano Dominici